

ICTP - CNR - ICTP		
Tit:	Cl:	F:
N. 0000370		20/02/2013



CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO

C.I.G. 4922387241

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'P' or similar character.

INDICE

Art. 1 – Oggetto della Procedura.....	pag. 3
Art. 2 – Durata del contratto.....	pag. 3
Art. 3 – Importo a base d’asta.....	pag. 4
Art. 4 – Prezzo.....	pag. 4
Art. 5 – Requisiti esercizi convenzionati	pag. 4
Art. 6 – Requisiti e caratteristiche dei buoni pasto.....	pag. 5
Art. 7 – Modalità di esecuzione del servizio e obblighi della Ditta aggiudicataria.....	pag. 5
Art. 8 - Aggiudicazione e stipula del contratto.....	pag. 6
Art. 9 - Osservanza condizioni normative CCNL.....	pag. 7
Art. 10 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	pag. 7
Art. 11 – Pagamenti.....	pag. 7
Art. 12 - Controlli quantitativi e qualitativi.....	pag. 8
Art. 13 - Inadempienze e penalità.....	pag. 8
Art. 14 - Risoluzione del contratto.....	pag. 9
Art. 15 - Recesso unilaterale.....	pag. 10
Art. 16 - Divieto di cessione e subappalto.....	pag. 10
Art. 17 - Definizione delle controversie.....	pag. 10
Art. 18 - Osservanza di leggi, decreti. Regolamenti	pag. 10



Art. 1 – Oggetto della Procedura

La procedura in economia ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto del valore facciale di € 7,00 compresa IVA in favore dei dipendenti delle Unità di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche site a Catania in Via Paolo Gaifami n. 18 (di seguito per brevità CNR), ovvero:

UOS di Catania dell'Istituto di Chimica e Tecnologia dei Polimeri

UOS di Catania dell'Istituto di Chimica Biomolecolare

UOS di Catania dell'Istituto di Scienze Neurologiche

Le condizioni del servizio sono stabilite dal presente capitolato d'appalto e dal disciplinare.

La Ditta aggiudicataria, nel seguito per brevità denominata "Ditta", dovrà garantire la spendibilità dei buoni pasto forniti presso una rete di esercizio convenzionati tutti provvisti di regolare licenza per la somministrazioni di cibi e bevande e delle prescritte autorizzazioni amministrative a svolgere le attività di cui all'art. 285, comma 3 della L. 283/1962 e ss.mm.ii..

Gli esercizi convenzionati dovranno possedere tutti i requisiti previsti nel presente capitolato d'appalto e dovranno essere ubicati a Catania e provincia.

Tutte le convenzioni con gli esercizi commerciali si considerano valide ai fini della presente procedura di gara se possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) attivate in un arco temporale non superiore a 24 mesi antecedenti alla data di aggiudicazione provvisoria della presente procedura;
- b) esplicitamente rinnovate nel sopraindicato periodo di 24 mesi.

Art. 2 – Durata del contratto

Il servizio in oggetto avrà presumibilmente la durata di un anno dalla data di stipula del contratto.

La Ditta è tenuta alla prestazione del servizio, se richiesta, anche nelle more del perfezionamento del contratto; in tal caso la durata del contratto decorrerà dalla data di effettivo inizio dell'espletamento del servizio.

Il CNR si riserva inoltre la facoltà di proseguire il contratto per un ulteriore periodo, non superiore a 120 (centoventi) giorni solari successivi alla sua naturale scadenza, nelle more dello svolgimento delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente a cui affidare il servizio in oggetto: la Ditta ha pertanto l'obbligo di continuare il servizio per l'ulteriore periodo comunicato dal CNR, alle medesime condizioni tutte incluse e nessuna esclusa di cui al presente capitolato, a quelle di aggiudicazione e contrattuali.

Nel caso in cui, prima della stipula del contratto sopravvenga e sussista Convenzione stipulata dalla CONSIP S.p.A., per lo svolgimento di servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria e/o definitiva nel caso i parametri prezzo-qualità offerti dalla Convenzione CONSIP siano più favorevoli per il CNR rispetto a quelli offerti dalla Ditta. In tal caso il CNR informerà preliminarmente la Ditta concedendo la possibilità di

adeguare la propria offerta a quella prevista dalla Convenzione CONSIP. La Ditta dovrà esercitare tale facoltà entro 7 giorni solari successivi alla richiesta.

Ciascuna ditta partecipante, con riferimento a tale facoltà, in sede di presentazione della documentazione di gara a corredo dell'offerta, accetta tale clausola e rinuncia espressamente a qualsiasi correlativa pretesa e/o risarcimento di eventuali danni.

Art. 3 – Importo a base d'asta

L'importo presunto dell'appalto è pari a complessivi € 82.115,40 (ottantaduemilacentocinquanta/40) IVA esclusa, tenendo conto del valore facciale richiesto e di un fabbisogno stimato orientativamente in 12.200 (dodicimiladuecento) buoni pasto.

Nel corso dell'esecuzione del contratto il CNR si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il suddetto quantitativo presunto dei buoni pasto secondo il reale fabbisogno delle tre strutture di ricerca citate all'art. 1, che potrà mutare in conseguenza di cambiamenti organizzativi e in base alle variazioni del personale avente diritto. La Ditta resta obbligata a fornire il servizio alle condizioni previste dal presente capitolato e dal contratto, e rinuncia espressamente a qualsiasi correlativa pretesa e/o risarcimento danni.

Art. 4 – Prezzo

Il corrispettivo per il servizio in oggetto è rappresentato dalla percentuale di ribasso applicata al valore nominale del buono pasto offerto in sede di gara dalla Ditta, per ciascun buono pasto richiesto dal CNR ed effettivamente consegnato dalla Ditta, al netto dell'IVA.

Il prezzo di cui sopra è comprensivo di ogni ulteriore onere diretto o indiretto connesso alla produzione, imballo, trasporto e consegna dei buoni pasto presso la sede del CNR.

L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero.

Eventuali variazioni relative all'IVA lasciano inalterato il contenuto economico del contratto già stipulato.

La revisione dei prezzi è ammessa ai sensi della normativa vigente dopo il primo anno dell'inizio del servizio. Durante il corso della fornitura è facoltà del CNR modificare il valore facciale del buono pasto. In tal caso la Ditta, su semplice richiesta del CNR, formulata previa adozione degli atti amministrativo e finanziari di competenza, si dovrà adeguare alla relativa modifica, eseguendo la fornitura dei buoni pasto con il nuovo valore facciale. In funzione del nuovo valore varierà il corrispettivo per la fornitura di ciascun buono pasto e quindi del prezzo complessivo presunto di appalto. Il nuovo corrispettivo sarà determinato applicando la stessa percentuale di ribasso al nuovo valore facciale.

La Ditta resta obbligata a fornire il servizio alle condizioni previste dal presente capitolato e dal contratto, e rinuncia espressamente a qualsiasi correlativa pretesa e/o risarcimento danni.

Art. 5 – Requisiti esercizi convenzionati

Il servizio sostitutivo di mensa reso dietro presentazione del buono pasto deve essere erogato per conto della Ditta dagli esercizi con la stessa convenzione ai sensi dell'art. 285 del DPR 207/2010 e che svolgono le seguenti attività:

- 1) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla L. 287/91, e dalle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;

- 2) cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5 comma 1 della L. 443/1995, nonché degli esercizi di vendita di cui al D.L. 114/1998 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Gli esercizi convenzionati dovranno essere muniti delle relative e prescritte licenze e/o autorizzazioni ed attenersi alle disposizioni contenute nel quadro normativo vigente.

Gli esercizi convenzionati dovranno essere indicati in un elenco che il concorrente dovrà allegare all'offerta tecnica.

Art. 6 – Requisiti e caratteristiche dei buoni pasto

I buoni pasto:

- a) devono consentire all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto, ovvero € 7,00 (IVA inclusa)
- b) costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di attestare l'avvenuta prestazione nei confronti delle ditte di emissione;
- c) devono poter essere utilizzabili, durante la giornata lavorativa, anche festiva o domenicale, esclusivamente dai dipendenti del CNR, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto;
- d) devono essere non cedibili, non commercializzabili, non cumulabili e non convertibili in denaro;
- e) devono essere utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

I buoni pasto devono riportare:

- a) la ragione sociale del datore di lavoro, ovvero la dicitura CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – UOS DI CATANIA ISTITUTO(completare con la dicitura dell'Istituto che ha ordinato i buoni pasto);
- b) la ragione sociale ed il codice fiscale della ditta di emissione;
- c) il valore facciale espresso in valuta corrente;
- d) il termine temporale di utilizzo;
- e) uno spazio riservato all'apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- f) la dicitura "il buono pasto non è cedibile, né commercializzabile, né cumulabile né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore";
- g) l'indirizzo internet della pagina in cui sono reperibili le informazioni relative al servizio sostitutivo di mensa effettuato per il CNR.

La Ditta di emissione è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

Art. 7 – Modalità di esecuzione del servizio e obblighi della Ditta aggiudicataria

La Ditta dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, che gli esercizi convenzionati indicati in contratto forniscano ai soggetti indicati all'art. 6 comma 1 lett. c) il servizio sostitutivo di mensa dietro presentazione dei buoni pasto.

La Ditta non può sospendere o interrompere il servizio in oggetto con sua decisione unilaterale in nessun caso, neppure qualora siano in atto controversie con il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Gli Istituti indicati all'art. 1 provvederanno ad ordinare i buoni pasto mediante Buono d'ordine predisposto dalla Ditta, ed inviato via fax o via mail all'indirizzo indicato dalla Ditta.

La consegna dei buoni pasto dovrà essere eseguita entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del buono d'ordine, nelle quantità e qualità richieste, direttamente presso gli uffici amministrativi della sede del CNR, sita in Via P. Gaifami n. 18 – 95126 CATANIA.

I Buoni pasto dovranno essere raccolti in blocchetti e numerati progressivamente: il CNR si riserva la facoltà di restituire alla Ditta i buoni pasto che presentino delle anomalie o modifiche rispetto al quantitativo richiesto, purché la restituzione avvenga entro 30 (trenta) giorni solari successivi alla data di consegna. In tal caso la ditta si impegna a sostituire i buoni pasto restituiti senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, ovvero, su richiesta del CNR a rimborsare il prezzo pagato.

La Ditta, per tutta la durata del contratto, si obbliga a:

- 1) comunicare al CNR entro 10 (dieci) giorni lavorativi l'eventuale risoluzione del rapporto di convenzionamento con gli esercizi provvedendo, entro i successivi 20 (venti) giorni alla sostituzione con altrettanti esercizi, aventi gli stessi requisiti indicati nel capitolato;
- 2) garantire che il numero degli esercizi convenzionati non sia mai inferiore a quelli indicati nell'elenco presentato con l'offerta tecnica;
- 3) provvedere a stipulare nuove convenzioni con esercizi commerciali, qualora quelli precedentemente indicati non risultino in grado di assolvere in maniera soddisfacente le esigenze dei dipendenti;
- 4) garantire che tutti gli esercizi convenzionati siano in possesso delle prescritte autorizzazioni previste dalla normativa vigente e assicurino le condizioni igieniche di sicurezza;
- 5) comunicare tempestivamente al CNR il venir meno di quanto previsto al punto 4, provvedendo entro i 20 (venti) giorni successivi alla sostituzione di tali esercizi con altri aventi idonei requisiti;
- 6) essere in possesso delle autorizzazione e delle licenze richieste dalla vigente normativa per la prestazione dei servizi oggetto del contratto e mantenerle per tutta la durata dello stesso.

Al fine di tenere informati gli utilizzatori del servizio, la Ditta dovrà pubblicare, entro 15 giorni dalla data di inizio del servizio, sul sito indicato sul buono pasto secondo quanto stabilito all'art. 6 comma 2 lett. g) l'elenco degli esercizi convenzionati. Tale elenco dovrà essere mantenuto aggiornato per tutta la durata del contratto e le modifiche e aggiornamenti devono essere comunicate al CNR.

La Ditta si impegna a rispettare la legislazione antimafia per l'intera durata del contratto. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti l'organo di amministrazione non dovranno essere emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla normativa antimafia, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Art. 8 - Aggiudicazione e stipula del contratto

L'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica in capo alla Ditta del possesso di tutti i requisiti dichiarati, ai sensi dell'Art. 11, comma 8 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 9 - Osservanza condizioni normative CCNL

Nell'esecuzione del servizio la Ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed integrativi locali per i dipendenti delle imprese prestatrici dei servizi oggetto della presente gara d'appalto e in vigore per il tempo e nelle località in cui si eseguono i servizi.

La Ditta è tenuta, manlevando da qualsiasi responsabilità il CNR, al pagamento nei confronti del proprio personale dipendente di tutti gli oneri contributivi e assicurativi che spettano al datore di lavoro.

Art. 10 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

In particolare la Ditta assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi a comunicare tempestivamente gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione al CNR ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Catania della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 11 - Pagamenti

Il pagamento delle somme dovute alla Ditta avviene entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento delle fatture, previa attestazione della regolare esecuzione della prestazione e successivamente alle verifiche di natura fiscale previste dalla vigente normativa.

La Ditta emetterà la fattura intestata a:

Istituto..... (completare inserendo l'Istituto che ha ordinato i buoni pasto)

UOS di Catania

Via Paolo Gaifami n1 18

95126 CATANIA

CF 80054330586

PIVA 02118311006

riportando i seguenti dati:

1. Codice CIG;
2. Riferimento all'ordinativo emesso dall'Istituto del CNR;



3. Numero totale dei buoni effettivamente consegnati con l'indicazione della relativa numerazione;
4. Controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato il valore offerto unitariamente in sede di gara;
5. aliquota IVA come da normativa vigente;
6. conto corrente dedicato per il pagamento dell'importo contrattuale.

La Ditta avrà diritto al pagamento dell'importo a fronte della presentazione, unitamente alla prima fattura, della dichiarazione di tracciabilità.

Il pagamento della suddetta fattura avverrà mediante bonifico bancario e sarà ulteriormente subordinato alla verifica del rispetto, da parte della Ditta, di tutte le condizioni contrattuali e degli adempimenti previsti dalla normativa in vigore (ad es. DURC); in caso negativo, il termine si intende sospeso fino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte del CNR.

Nel caso in cui il mancato pagamento della fattura per periodi superiori ai 30 (trenta) giorni solari sia dovuto a fatto imputabile alla Ditta (ad es. irregolarità del DURC), il servizio buoni pasto deve comunque continuare, senza sollevare alcuna difficoltà.

In sede di liquidazione del fatturato saranno recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

Art. 12 - Controlli quantitativi e qualitativi

Il CNR si riserva di compiere o di disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli quantitativi e qualitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla Ditta alle prescrizioni del capitolato d'appalto e del contratto.

Le suddette verifiche, tra l'altro, avranno lo scopo di controllare la completa spendibilità dei buoni pasto presso gli esercizi convenzionati dalla Ditta ed il rispetto degli ulteriori obblighi previsti dal capitolato d'appalto, dal contratto nonché gli eventuali ulteriori impegni assunti con l'offerta in sede di gara.

Art. 13 - Inadempienze e penali

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali saranno contestati dal CNR alla Ditta, che dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della singola contestazione.

Qualora le suddette controdeduzioni non fossero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte a insindacabile giudizio del CNR le penali saranno definitivamente applicate.

Il CNR potrà compensare crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'ammontare delle penali non dovrà superare la somma complessiva pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale del valore dell'appalto aggiudicato al netto dell'IVA; superato tale limite si addiverrà alla risoluzione del contratto con semplice lettera raccomandata senza preventiva messa in mora e ciò senza che la Ditta possa accampare pretese di sorta salvo il diritto al pagamento del servizio regolarmente eseguito ed accertato.

In caso di inadempienza per sospensione o interruzione ingiustificata del servizio sostitutivo di mensa fino a giorni 10 (dieci) solari, la misura della penale sarà pari al 5% (cinque per cento) dell'importo del valore netto contrattuale dei buoni pasto utilizzati in un mese da calcolare in rapporto ai giorni lavorativi di interruzione o sospensione.



In caso di irregolare o ritardata consegna dei buoni pasto, per ogni giorno solare di ritardo la misura della penale è pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del valore netto contrattuale dei buoni pasto oggetto della mancata, ritardata o irregolare consegna. Nel caso di errori nella composizione dei plichi o nella spedizione dei buoni pasto, la Ditta si impegna comunque ad effettuare una nuova fornitura entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di contestazione per l'errata consegna, senza costi aggiuntivi per il CNR; trascorsi inutilmente 10 (dieci) giorni solari la misura della penale è pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del valore netto contrattuale dei buoni pasto oggetto della irregolare consegna.

Si prevede una penale, che sarà determinata in funzione della gravità dell'inadempimento contestato, da un minimo di € 100,00 (euro cento) fino ad un massimo di € 500,00 (euro cinquecento/00), per ogni singola contestazione, nel caso la Ditta non garantisca gli adempimenti riportati all'articolo 6 comma 1 lettere a) e c) nonché all'articolo 7 comma 1 e comma 5, punto 4 e 5, del presente capitolato d'appalto - laddove non effettuati la comunicazione - e comma 7, secondo periodo.

Si prevede una penale, che sarà determinata in funzione della gravità dell'inadempimento contestato da un minimo di € 20,00 (euro venti/00) fino ad un massimo di € 50,00 (eurocinquanta/00), per ogni giorno solare di ritardo nell'adempimento previsto nel presente capitolato d'appalto e per ogni singola contestazione, nel caso la Ditta non garantisca gli adempimenti riportati all'articolo 7, esclusi i casi di cui al comma precedente.

Resta ferma la facoltà del CNR di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida scritta ad adempiere.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere risolto a giudizio del CNR ove ricorrano inadempienze della Ditta rispetto al capitolato d'appalto, al contratto ed alla normativa in materia.

Il contratto dovrà intendersi risolto di diritto secondo quanto disposto dall'art. 3 Legge 13 agosto 2010. n. 136 e ss.mm.ii qualora la Ditta non utilizzi il conto corrente dedicato indicato all'Art. 11 del Capitolato d'appalto.

Restano a carico della Ditta medesima tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione contrattuale.

La Ditta riconosce il diritto del CNR, ove occorra anche uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di risolvere "ipso iure" il contratto ai sensi dell'articolo 1456 C.C. mediante comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio eletto dalla Ditta medesima senza preventiva messa in mora, nonché la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno della Ditta e facendo salva l'applicazione delle penali, in una delle seguenti ipotesi:

- qualora la Ditta sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione del servizio, per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni solari;
- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- qualora la Ditta superi il limite di penalità del 10% (dieci per cento) dell'ammontare del corrispettivo globale del valore contrattuale dell'appalto aggiudicato;
- qualora la Ditta addivenga alla cessione del presente contratto e/o addivenga al subappalto;
- in caso di concordato preventivo, liquidazione coatta o fallimento a carico della Ditta;
- violazione legislazione antimafia;
- stato di inosservanza della Ditta riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;



- revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norma di leggi speciali e generali;
- esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzioni degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la Ditta sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico del CNR per il rimanente periodo contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto, alla Ditta sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 5 e dall'articolo 11 comma 6 del capitolato d'appalto.

In caso di risoluzione anticipata del contratto il CNR si riserva la facoltà di far subentrare nello svolgimento del servizio l'operatore economico secondo classificato nella graduatoria definitiva della gara.

Resterà a carico della Ditta anche l'onere del maggior prezzo pagato dal CNR rispetto a quello convenuto con l'operatore economico con cui sarà proseguito il servizio.

Art. 15 - Recesso unilaterale

Il CNR ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 comma 13 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, previa formale comunicazione alla Ditta con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni solari e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e la Ditta non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Ciascuna società partecipante, con riferimento a tale facoltà, in sede di presentazione della documentazione di gara a corredo dell'offerta, accetta tale clausola e rinuncia espressamente a qualsiasi correlativa pretesa e/o risarcimento di eventuali danni.

Il CNR può, comunque, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 C.C. in qualunque momento dell'esecuzione del contratto mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R., tenendo indenne l'impresa delle spese sostenute e delle prestazioni già eseguite.

Art. 16 - Divieto di cessione e subappalto

Non è consentita alcuna forma totale o parziale di cessione del contratto o del servizio nonché di subappalto dello stesso ed il conseguente trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parziale o totale.

Art. 17 - Definizione delle controversie

Per qualsiasi controversia, le Parti dichiarano competente il Foro di Catania.



Art. 18 - Osservanza di leggi, decreti. Regolamenti

Oltre alla completa ed esatta osservanza della legislazione vigente in tema di servizi ad enti pubblici, l'aggiudicatario è tenuto, fatto salvo quanto già espressamente disciplinato nel presente capitolato d'appalto, alla esatta osservanza:

- a. del Regolamento di Contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- b. della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché di normativa antimafia";
- c. dal D.P. CNR del 4 maggio 2005, n. 0025034 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30/05/2005, "Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dei Consiglio Nazionale delle Ricerche" per quanto applicabile;
- d. del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/11/CE e 2004/18/CE";
- e. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

La gara è disciplinata, altresì, oltre dalle disposizioni sopra richiamate, dalle norme del Codice Civile per quanto applicabili nonché da quelle contenute nel "Disciplinare".

Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato d'appalto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

